



N. 100256/12 R.G.
Sent. n. 424/16
N. 4153/16 Cron.
N. 655/16 Ref.

in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 100256 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2012, assegnata al medesimo Giudice con provvedimento presidenziale del 09.01.2015/13.01.2015, pervenuta per la prima volta alla sua attenzione nell'udienza del 15.07.2015 e decisa nell'udienza del 26.10.2016 con la lettura della stessa sentenza, a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,

tra

C. [redacted] B. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv. L. [redacted] D. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in [redacted], via [redacted] n. [redacted], giusto mandato conferito a margine dell'atto di citazione;

Attrice

e

M. [redacted] C. [redacted] e [redacted] s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. D. [redacted] R. [redacted] M. [redacted] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in [redacted], via [redacted] n. [redacted], giusto mandato conferito a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuti

Oggetto: accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c..

Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.10.2016.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

I - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15.03.2012, C. [redacted] B. [redacted] ha convenuto in giudizio M. [redacted] C. [redacted] e [redacted] s.r.l. per l'udienza del 05.07.2012 innanzi al Tribunale di Larino - sezione distaccata di Termoli al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza e dell'entità dei crediti, di qualsiasi natura, vantati dal debitore

esecutato, M. [redacted] C. [redacted], verso la [redacted] s.r.l. quale terzo pignorato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 548 c.p.c..

• Costituitasi tempestivamente in giudizio con deposito di comparsa di risposta in data 14.07.2012, M. [redacted] C. [redacted] e [redacted] s.r.l. hanno eccepito in via pregiudiziale la nullità dell'atto di citazione per genericità dell'oggetto, stante l'asserita assenza di indicazione della natura dei crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo, con conseguente lesione del diritto di difesa dei convenuti, e, in subordine, l'incompetenza per materia del Tribunale adito sulla supposta natura retributiva dei crediti spettanti al M. [redacted] C. [redacted] verso la [redacted] s.r.l. in ragione della sua carica di amministratore della medesima società e, quindi, della natura parasubordinata del relativo rapporto di lavoro, donde la ritenuta competenza del Tribunale di Larino in funzione di Giudice del lavoro ex art. 409, n. 3, c.p.c.. Nel merito, i convenuti hanno eccepito l'inesistenza di qualsiasi credito spettante a M. [redacted] C. [redacted] nei confronti della [redacted] s.r.l. alla data della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, eseguita il 4.11.2011, alla luce sia dell'avvenuto pignoramento delle quote societarie intestate al debitore esecutato, donde la pendenza della procedura esecutiva n. r.g. 564/2011, sia della prestazione a titolo gratuito dell'incarico di amministratore della medesima società, come da "nota integrativa al bilancio sociale al 31/12/2011, depositata presso gli uffici pubblici..." (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).

2 - Parte attrice ha eccepito, a sua volta, in via pregiudiziale, nell'udienza di prima comparizione tenutasi in data 11.07.2012, la difformità, quanto al contenuto, della copia della comparsa di costituzione e risposta destinata all'ufficio e dichiarata conforme all'originale rispetto all'originale della comparsa di costituzione e risposta ed alla copia della stessa destinata alla controparte, traendo da ciò la conseguenza dell'inesistenza e, comunque, della nullità radicale dello stesso atto di costituzione in giudizio dei convenuti (si vedano le note autorizzate di parte attrice, depositate in data 20.05.2013). Ebbene, se è vero che la copia "per l'ufficio" della comparsa di costituzione e risposta depositata dai convenuti presenta, in concreto, dalla seconda pagina in poi un contenuto difforme rispetto all'originale della medesima comparsa ed alla copia di essa scambiata con la parte attrice, è altrettanto vero che la rilevata difformità non ha impedito a quest'ultima di esercitare in pieno il proprio diritto di difesa, attesa, in ogni caso, l'esatta ed integrale corrispondenza dell'originale dell'atto di costituzione dei convenuti con la copia destinata alla controparte, talché anche laddove dovesse profilarsi un'ipotesi di nullità dell'atto di costituzione, peraltro non prevista espressamente da alcuna norma procedurale ex art. 156, co. 1, c.p.c., l'eventuale nullità è da intendersi sanata per effetto del raggiungimento dello scopo a cui tale atto è destinato, ai sensi dell'art. 156, co. 3, c.p.c.. Pertanto, l'eccezione in parola si rivela infondata e, in quanto tale, è da rigettarsi.

3 - E' da respingersi, poi, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per "estrema genericità dell'oggetto", così come sollevata dai convenuti, dal momento che già a monte l'art. 543, co. 2, n. 2, c.p.c., che richiede nell'atto di pignoramento del credito l'indicazione "almeno generica delle cose e delle somme dovute", non consente di stabilire alcun "grado di genericità dell'indicazione, che può pertanto essere anche assolutamente generica, giustificandosi ciò con la difficoltà" che incontra il creditore procedente nell'individuare con precisione le somme eventualmente spettanti al debitore nei confronti del terzo e la natura dei relativi crediti e con la stessa funzione assegnata alla dichiarazione che quest'ultimo è chiamato a rendere, così da porre rimedio alla genericità dell'indicazione dei crediti stessi (Cass. civ. n. 249/83), nel senso dell'eliminazione di tale genericità "mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere a norma dell'art. 547 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3, 24 maggio 2003 n. 8239)" (Cass. civ., sez. III, 20.03.2014, n. 6518).

Nel caso di specie, quindi, la sottoposizione a pignoramento di "tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende dalla società [redacted] s.r.l. ... al sig. M. [redacted] G. [redacted] fino alla concorrenza del proprio credito...", di cui all'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 04.11.2011 e ritualmente depositato in copia dalla parte attrice unitamente alla propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., nel rispettare il precetto posto dall'art. 543, co. 2, n. 2, c.p.c., ha implicato, giocoforza, a seguito della mancata comparizione del terzo nell'udienza del 23.12.2011 innanzi al Giudice dell'esecuzione e, perciò, della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l'indicazione del *petitum* mediato in maniera onnicomprensiva nello stesso atto introduttivo del presente giudizio ("... tutte le somme a qualsiasi titolo dovute e debende dalla terza pignorata società [redacted] s.r.l. ..." - pag. 1 dell'atto di citazione), senza con ciò tradursi nell'asserita genericità dell'oggetto della domanda e, quindi, nella lesione del diritto di difesa denunciata dai convenuti.

4 - Parimenti è da rigettarsi l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito (al momento della proposizione della domanda il Tribunale di Larino - sezione distaccata di Termoli) per essere competente il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, atteso che l'indicazione onnicomprensiva dei crediti spettanti al debitore esecutato verso la società terza pignorata non si è tradotta, in quanto tale, nel riferimento esclusivo all'esistenza eventuale di crediti di lavoro vantati da M. [redacted] G. [redacted] nei confronti della stessa società, sulla scorta dell'incarico di amministratore unico da costui svolto. Invero, in ragione della qualità di socio di maggioranza della [redacted] s.r.l. rivestita da M. [redacted] G. [redacted], prima ancora che di amministratore unico della stessa, appare evidente che i crediti di costui verso la società afferissero anche al rapporto societario in essere (vedasi visura della C.C.I.A.A. di Campobasso relativa alla [redacted] s.r.l. e depositata unitamente all'atto di citazione).



5 - La medesima attrice ha eccepito, altresì, la tardività del deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. da parte dei convenuti, avvenuto in data 25.10.2012 anziché in data 10.09.2012, deducendo l'inapplicabilità al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. dell'istituto della sospensione feriale dei termini ex art. 92 del r.d. n. 12/1941, richiamato dall'art. 3 della legge n. 742/1969, secondo il principio di diritto affermato dal Giudice nomofilattico in tema, richiamando espressamente Cass. civ., sez. III, 25.01.2012, n. 1030, e Cass. civ., sez. III, 26.03.2009, n. 7345. Il Giudice istruttore precedente, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva e depositata in data 31.05.2013, ha rilevato la tardività del deposito della suddetta memoria istruttoria dei convenuti, muovendo proprio dal principio di diritto affermato dal Giudice nomofilattico con la sentenza n. 1030/12. In questa sede non può che confermarsi la declaratoria di decadenza dei convenuti dalla facoltà di avanzare le proprie richieste istruttorie, compresa quella di autorizzazione dell'acquisizione dei documenti prodotti unitamente alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., intervenuta a seguito e per effetto del deposito tardivo della memoria istruttoria, avvenuto solo in data 25.10.2012 anziché entro la data del 10.09.2012. A siffatta conclusione si perviene in ragione della sottrazione dei giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo alla sospensione feriale dei termini di cui alla normativa sopra citata, trattandosi di giudizi connotati dall'urgenza, così come statuito dalla giurisprudenza di legittimità in base ad un orientamento consolidatosi nel tempo (Cass. civ. n. 24038/04, n. 2627/03, n. 4375/03, n. 5345/00; Cass. civ., ss.uu., n. 10369/98; Cass. civ. n. 10544/98, n. 11166/97, n. 8490/96, n. 4283/94). Attesa, poi, la natura perentoria dei termini stabiliti nell'art. 183, co. 6, c.p.c., non è prevista, né consentita, la prorogabilità degli stessi ex art. 153, co. 1, c.p.c., così come non è accoglibile l'istanza di rimessione in termini formulata dalla parte interessata ex art. 153, co. 2, c.p.c., non costituendo "causa ad essa non imputabile" la diversa interpretazione data all'ambito applicativo dell'istituto della sospensione feriale dei termini ed alle relative eccezioni a fronte dell'indirizzo giurisprudenziale univoco in tema. Dall'intervenuta decadenza dalla facoltà di richiedere mezzi istruttori e di produrre prove documentali in cui sono incorsi i convenuti a seguito e per effetto del deposito tardivo della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. - peraltro neppure seguita dal deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. - consegue, giocoforza, l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da costoro sia contestualmente al deposito della predetta memoria istruttoria, sia successivamente nel prosieguo del giudizio, e, quindi, l'inutilizzabilità dei documenti così prodotti ai fini del decidere.

6 - Nel merito della domanda, occorre tener presente che nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., secondo il criterio ordinario di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. spetta al creditore "l'onere di provare il fatto costitutivo



dell'obbligo del terzo", mentre su quest'ultimo incombe "l'onere di provare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento", con il conseguente "venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante" (Cass. civ., sez. III, 08.06.1994, n. 5547).

Orbene, parte attrice ha inteso assolvere l'onus probandi a suo carico mediante la produzione in giudizio di copia del bilancio della [redacted] s.r.l. alla data del 31.12.2010, unitamente alla nota integrativa ordinaria ex art. 2427 c.c. (all.to n. 1 della produzione documentale di parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.). Da quest'ultimo documento risulta alla voce "Debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre esercizio successivo" l'importo complessivo di euro 1.780.315,00, riferito "al debito infruttifero che la società ha nei confronti dei soci" (pag. 16 della nota integrativa) alla data del 31.12.2010. Dal verbale di assemblea del 25.06.2011 (all.to n. 1 della produzione documentale di parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) e dalla visura della C.C.I.A.A. di Campobasso relativa alla Invest s.r.l. (all.to n. 4 della produzione documentale di parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) è risultato che a quella data M [redacted] G [redacted] era socio al 99% della [redacted] s.r.l., mentre la quota di partecipazione societaria restante dell'1% era intestata a D'Amelio [redacted].

Le parti convenute, a loro volta, hanno contestato alla controparte di aver assolto pienamente e sufficientemente il suo onere probatorio in ordine all'esistenza ed all'entità del credito verso la [redacted] s.r.l. con la produzione del solo bilancio della [redacted] s.r.l. al 31.12.2010, eccependo che lo stesso non "fotografasse", alla data della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi avvenuta il 4.11.2011, la situazione patrimoniale reale conseguita alle vicende traslative ed estintive dei debiti contratti dalla società terza pignorata verso il debitore esecutato, avvenute nel corso dell'esercizio economico-finanziario dell'anno successivo, assumendo la necessità, a tal fine, della produzione del bilancio societario al 31.12.2011.

Dal loro canto, i convenuti hanno depositato in sede di costituzione nel presente giudizio copia dell'estratto della nota integrativa del bilancio societario al 31.12.2011 a comprova della mancata corresponsione di compensi in favore dell'amministratore unico, M [redacted] G [redacted]. Tuttavia, eccezione fatta per la mancata corresponsione del compenso all'amministratore unico nell'anno 2011 (pag. 23 della nota integrativa del bilancio societario al 31.12.2011), dall'esame della suddetta nota integrativa non risultano dati rilevanti al fine dell'accertamento per cui è causa in senso modificativo rispetto alle risultanze del bilancio societario al 31.12.2010 sopra evidenziato, permanendo il credito di euro 1.762.511,00, pari alla quota del 99% del capitale sociale di euro 1.780.315,00, in favore del socio di maggioranza M [redacted] G [redacted] verso la [redacted] s.r.l., riportato nello stesso bilancio societario al 31.12.2010. In buona sostanza, la mancata prova dell'avvenuta estinzione del debito mediante pagamento da parte della società terza pignorata implica la fondatezza della domanda attorea in ordine all'esistenza del credito *de quo*.



7 - Parte attrice ha prodotto, altresì, copia del contratto di cessione dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale della V [redacted] M [redacted] s.r.l. detenuta da M [redacted] G [redacted] ed avente valore di euro 51.387,00, giusto atto pubblico del 21.09.2011 a rogito del dott. F [redacted] P [redacted], notaio in C [redacted] (all.to n. 2 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), nonché copia del contratto di compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in T [redacted] contrada F [redacted] via M [redacted] s.n.c., da M [redacted] G [redacted] a I [redacted] s.r.l. per il prezzo di euro 160.270,00, giusto atto pubblico rogato dal dott. I [redacted] S [redacted], notaio in C [redacted] (all.to n. 3 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).

7.a - Riguardo all'asserito credito per la cessione dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale della V [redacted] M [redacted] s.r.l. da M [redacted] G [redacted] in favore della I [redacted] s.r.l., è da osservare che nella clausola n. 1 dell'atto pubblico di cessione, il cedente ha dichiarato espressamente "di aver ricevuto nei modi di legge, prima della stipula del presente atto, dalla parte cessionaria alla quale rilascia ampia e finale quietanza di saldo" la somma di euro 51.387,00 a titolo di corrispettivo della stessa cessione.

Ora, nel caso in cui la parte venditrice abbia reso nel corpo dell'atto pubblico "la dichiarazione relativa al pagamento del prezzo di una compravendita, come avvenuto non nella contestualità della formazione dell'atto, ma in un momento anteriore", siffatta dichiarazione può essere contrastata "con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso", atteso che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 c.p.c. investe "la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha fornito e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti" (Cass. civ., sez. II, 20.11.1996, n. 10219; conformi: Cass. civ., sez. II, 12.05.2000, n. 6090; Cass. civ., sez. III, 25.02.2002, n. 2734; Cass. civ., sez. II, 25.05.2006, n. 12386).

Nel caso concreto parte attrice ha formulato a tal fine istanza di ordine di esibizione di copia del bonifico bancario o di altro documento comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo della suddetta cessione, rivolto alla Invest s.r.l. ex art. 210 c.p.c.. Invero, alla luce del principio innanzi richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c., parte attrice ha già assolto il proprio onere probatorio con la produzione del predetto atto pubblico in ordine al fatto costitutivo dell'obbligazione del pagamento del prezzo della cessione *de qua* a carico della società cessionaria, terza pignorata. Incombeva, dunque, sulla società convenuta, terza pignorata, l'onere di fornire la prova dell'eseguito pagamento del corrispettivo della cessione della quota societaria in parola, pari ad euro 51.387,00, in favore del cedente M [redacted] G [redacted] prima della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, non rivestendo alcun valore probatorio sul punto specifico la dichiarazione resa dal cedente in ordine al pagamento della suddetta somma in un momento anteriore alla stipula dell'atto pubblico, nel quale la stessa dichiarazione risulta calata. Peraltro,



così come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, il principio dell'onere probatorio gravante sul convenuto ex art. 2697, co. 2, c.p.c. "deve essere tanto più rigorosamente affermato quanto più i fatti da provare siano vicini a colui che solleva l'eccezione, poiché egli stesso è il soggetto meglio in grado di conoscere e di dimostrare i fatti da provare" (Cass. civ., sez. III, 20.03.2014, n. 6518), cosicché all'applicazione del principio generale *de quo* deve accompagnarsi la pari applicazione del principio della cosiddetta "vicinanza della prova". Di conseguenza, in mancanza di prova al riguardo da parte dei convenuti, deve ritenersi provata ad opera dell'attrice l'esistenza e l'entità del credito in discorso spettante a M. G. verso la L. s.r.l..

7.b - Quanto all'atto pubblico di compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in T., contrada F., via M. s.n.c., da M. G. a L. s.r.l., le medesime parti hanno convenuto nella clausola n. 7 che il prezzo di euro 160.270,00 "...sarà corrisposto dalla società acquirente alla parte venditrice, nei modi di legge, in una o più soluzioni entro e non oltre il trentuno marzo duemiladodici". Anche in merito a siffatto credito sono da riproporre le considerazioni svolte nel paragrafo precedente in punto di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., talché alla luce della decadenza suddetta in cui sono incorsi i convenuti ed atteso il mancato assolvimento del loro onere probatorio in ordine all'eseguito pagamento del prezzo di compravendita dall'acquirente L. s.r.l. in favore del venditore M. G. prima della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi in data 04.11.2011, è da considerarsi raggiunta la prova da parte dell'attrice in merito all'esistenza ed all'entità del credito di cui trattasi.

8 - Le spese di lite seguono il criterio della soccomberza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo. Al fine di determinare il compenso professionale si applicano le tariffe stabilite nel d.m. Giustizia n. 55/2014 e, segnatamente, quelle relative ai giudizi di cognizione ordinaria comprese nello scaglione tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, con applicazione dell'art. 6 del d.m. citato che prevede un aumento fino al 30% dei parametri numerici contemplati per le controversie di valore da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, avuto riguardo al valore della controversia in base al criterio del *decisum* (Cass. civ., ss.uu., sentenza 11.09.2007, n. 19014). Al predetto fine deve tenersi conto che: a) pur a fronte della fase di trattazione caratterizzata dal deposito di note autorizzate sulle diverse eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti, in concreto non è stata svolta attività istruttoria in senso stretto (interrogatori formali, prove testimoniali, consulenza tecnica di ufficio); b) il grado di difficoltà della controversia in esame non è risultato particolarmente complesso. In considerazione di ciò, muovendo dai valori medi di ciascuna delle fasi del giudizio ordinario di cognizione previsti nel d.m. n. 55/2014 per le controversie di valore da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00

[Handwritten signature]



(fase studio controversia: € 3.375,00; fase introduttiva giudizio: € 2.227,00; fase trattazione e/o istruttoria: € 9.915,00; fase decisionale: € 5.870,00), riducendo gli stessi fino al 50% (fasi studio controversia, introduttiva del giudizio e decisionale) e fino al 70% (fase trattazione e/o istruttoria) ed aumentando del 15% l'importo di euro 9.733,00 così risultante, il compenso professionale ammonta ad euro 11.193,00.

P.Q.M.

il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. proposta dalla creditrice C. P. nei confronti di M. G., quale debitore esecutato, e di L. s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, quale terzo pignorato; precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; ogni diversa, ulteriore e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'esistenza dell'obbligo di L. s.r.l., quale terzo pignorato, verso M. G., quale debitore esecutato, al pagamento: a) della somma di euro 1.762.511,00, pari alla quota del 99% del capitale sociale di euro 1.780.315,00, intestata al socio M. G., verso la L. s.r.l., quale è risultata nel bilancio societario al 31.12.2010; b) della somma di euro 51.387,00 a titolo di corrispettivo della cessione dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale della V. M. s.r.l. detenuta da M. G.; c) della somma di euro 160.270,00 a titolo di prezzo della compravendita della nuda proprietà dell'unità immobiliare sita in T., contrada F., via M. s.n.c.;
- 2) assegna il termine perentorio di tre mesi al fine della riassunzione del procedimento esecutivo innanzi al Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale;
- 3) condanna i convenuti, in solido, a pagare alla parte attrice le spese del presente giudizio, che liquida in euro =11.870,61= complessivi, di cui euro =677,61= per spese vive ed euro =11.193,00= a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Larino il 26.10.2016.

[Handwritten signature]

Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
[Handwritten signature]

